

- da altri 3 AA.TT.CC. della regione, a scelta e su richiesta del cacciatore;
- da altri 4 AA.TT.CC. per la sola selvaggina migratoria.

Peraltro, a quest'ultimo proposito non va sottaciuto come l'esercizio dell'attività venatoria in ben n. 4 ambiti territoriali di caccia sia effettuato LIBERAMENTE, A SEMPLICE SCELTA DEL CACCIATORE E SENZA PREVENTIVA VERIFICA SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA DENSITÀ VENATORIA MASSIMA NE' SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PRELIEVO IN FUNZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE SPECIE SOGGETTE A PRELIEVO; oltre chè SENZA IL CONSENSO DEGLI ORGANI DI GESTIONE DELL'A.T.C.; ciò che costituisce ancora palese violazione dell'art. 14 della legge quadro 157/1992 e della sentenza della Corte Costituzionale 10-12 gennaio 2000 n. 4.

Non v'è chi non veda come la P.A. regionale risulti ancora una volta inadempiente rispetto all'obiettivo primario di coinvolgere il cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico, attui “...*forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione fauna stanziale*”.

Dal rispetto di tali principi fondamentali posti dalla normativa nazionale la Regione Siciliana ritiene tuttavia di potersi svincolare in forza di una disposizione palesemente incostituzionale quale quella contenuta nell'art. 22, comma5, lett. a) cit.!